

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2839

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRUS, LOI, SODDU, COLUMBU, DIAZ,
PIREDDA, ROJCH, RAIS, CHERCHI**

Presentata l'8 giugno 1988

Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente « Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1967, n. 800, che detta norme in materia di enti autonomi lirici e di attività musicali, non comprende l'istituzione sarda « Giovanni Pierluigi da Palestrina » fra gli enti autonomi lirici, ma la definisce istituzione assimilata prescrivendo che le cariche di direttore artistico e di presidente della stessa siano attribuite al direttore e al presidente del conservatorio di musica di Cagliari.

Si tratta, come si vede, di una condizione discriminante per la benemerita istituzione musicale e che, per di più, crea complicate difficoltà organizzative a causa di questa anomalia istituzionale

La presente proposta di legge tende a normalizzare la condizione giuridica dell'istituzione riconducendola a quella degli enti autonomi lirici del resto del paese.

La proposta inoltre trova il consenso del consiglio regionale della Sardegna che, a suo tempo, presentò analoga iniziativa così come avvenne nell'altro ramo del Parlamento, nella scorsa legislatura, per iniziativa del senatore Loi.

Si tratta, infine, di una proposta che non comporta oneri.

Per queste ragioni ci affidiamo alla sensibilità dei colleghi perché la proposta possa essere rapidamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate*) — 1. Sono riconosciuti enti autonomi lirici: il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze, il Teatro comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina".

2. È riconosciuta istituzione concertistica assimilata l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti.

3. Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.